

**RACCOMANDATA****Giunta Regionale della Campania**Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale**15 - 03**Settore Geotecnica,
Geotermia Difesa Suolo
Via De Gasperi, 28
NAPOLI**15 - 10**Settore Provinciale del
Genio Civile di Salerno
Via Sabatini, 3
SALERNO

886

A.G.C. AVVOCATURA Settore Contenzioso Civile e Penale
4 - APR. 2013
Prot. n. 262075

N. Pratica: **CC-6152/2008**
Oggetto: **Girolamo Cosimo Carmine c/Regione Campania**
Trasmissione Sentenza n. 12/2013
TRAP Napoli

In relazione al giudizio in oggetto, si trasmette la sentenza emarginata resa dal TRAP di Napoli, per gli adempimenti di competenza, rappresentando che, non si ravvisano motivi per proporre gravame.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

22 APR. 2013
22 APR. 2013

ire 1022 m

Comle

S. 12/2013 T.A.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R. G. 149/2008
Crom. 45
Rep. 44
Rel. Comolia
Ogg. Risarc. danni

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - dr. Maurizio Gallo | - Presidente - |
| - dr. Ugo Candia | - Giudice delegato - est. - |
| - dr. ing. Luigi Vinci | - Giudice tecnico - |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n.149/2008 di ruolo generale,
avente ad oggetto:

R I S A R C I M E N T O D A N N I

e pendente

TRA

GIROLAMO Cosimo Carmine (nato a Potenza il 16 luglio 1935
- c.f. GRL CMC 34L16 G942 V),

GIROLAMO Angela (nata a Potenza il 18 luglio 1963 - c.f. GRL
NGL 63L58 G942 B),

GIROLAMO Lucia (nata a Potenza il 14 ottobre 1967- c.f. GRL
LCU 67R54 G942 W),

tutte rapp.^{ta} e difese in virtù di procura speciale rilasciata a margine
dell'atto introduttivo del giudizio dall'avv.^{to} Carmine Vitagliano (c.f. non
indicato) presso lo studio dell'avv.^{to} Luigi Vitagliano elett.^{te} domiciliata in
Napoli alla via Toledo n. 16.

- RICORRENTI -

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta
Regionale, rapp.^{ta} e difesa, giusta procura generale per notar Cimmino del
17.9.02 (rep. 35093 - racc. 5096), dall'avv.^{to} Anna Carbone elett.^{te}
domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81.

- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

proc. n.149/2008 r.g.

Pagina 1 di 9

Girolamo Cosimo + 2 c/o Regione Campania

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

1. Con ricorso, notificato alla Regione Campania in data 7 novembre 2008 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 il 10 aprile 2009, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio la Regione Campania per sentir accertare la responsabilità dell'ente circa i danni dagli Istanti subiti a seguito dell'esondazione del fiume Testene, dei corsi d'acqua minori ed il canale denominato "Vallone di Ogliastro", con conseguente condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di € 11.900,00 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa.

Costituitasi, la Regione Campania ha, in primo luogo, eccepito il difetto di legittimazione passiva, assumendo che ai sensi del d.lgs 112/98 e dell'art. 34 d.lgs 96/99 le attività gestionali del demanio idrico già di competenza dello Stato sono state prima delegate alle Regioni (attraverso gli uffici del Genio Civile) e poi trasferite alle Province.

Nel merito, poi, ha la difesa dell'ente ha allegato la natura eccezionale delle precipitazioni atmosferiche indicate dagli attori, contestando altresì la fondatezza della pretesa perché non dimostrata.

Eseguita consulenza tecnica di ufficio, le parti hanno ribadito le conclusioni rese negli atti introduttivi; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. Gli attori lamentano che dalle ore 3,30 del giorno 22 ottobre 2005 e per circa quaranta minuti la Città di Agropoli venne colpita da una violenta alluvione, come riportato dai quotidiani dell'epoca.

In particolare, rappresentano che il fiume Testene, i corsi d'acqua minori ed il canale denominato "Vallone di Ogliastro" tracimarono in diversi punti, provocando l'allagamento di tutti locali garage posti al di sotto della sede stradale all'interno del Parco "Le Palme" sito in Agropoli alla via M. del Carmine n.49/ter, tra cui anche quello di proprietà delle deducenti.

Gli Istanti evidenziano, quindi, che l'allagamento del loro locale garage avrebbe generato svariati danni, stimati dal perito di parte in € 11.900,00 e costituiti dalla completa distruzione dell'autovettura Volkswagen Bora tg. BZ 895 SN, della vettura Fiat Uno t.g. TO 7369 N

proc. n.149/2008 r.g.

Pagina 2 di 9

Girolamo Cosimo + 2 c/o Regione Campania

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

(di proprietà del solo Girolamo Cosimo Carmine), dal danneggiamento integrale della porta di ingresso del garage, dell'impianto elettrico, nonché delle pareti interne ed esterne del locale, oltre che del motore elettrico del serbatoio di riserva idrica di proprietà delle convenute Girolamo Angela e Lucia.

A dire del ricorrere le ragioni di tali danni sarebbero da ricondurre alla cattiva manutenzione del fiume Testene, dei suoi affluenti, dei valloni e dei canali ivi sgorganti, così ritenendo responsabile dei danni subiti la Regione Campania.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

3. Correttamente gli attori rivolgono la pretesa risarcitoria nei confronti della Regione Campania alla quale è stata imputata l'omessa manutenzione del predetto corso d'acqua naturale di natura demaniale.

Ed invero, come da ultimo chiarito anche dalla Suprema Corte, in linea con l'orientamento consolidato del giudice adito (ben noto alla convenuta), la legittimazione passiva compete alla regione ove si consideri che ad essa, per un verso, sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque ai sensi dell'art. 90, comma 2, lett. e, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dall'art. 10, comma 1, lett. f, l. 18 maggio 1989 n. 183 (applicabile "*ratione temporis*" alla fattispecie), così come, per altro versante, sono stati affidati alla regione medesima l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti, oltre che la conservazione dei beni (cfr. Cass. Sez. un. 25928/11).

Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34), posto che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, nonché all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.

Consegue a tanto che la Regione Campania è da ritenersi legittimata passiva in relazione alla domanda in oggetto con la quale gli attori chiedono il ristoro dei danni che assumono essere derivati dall'esondazione del corso d'acqua naturale demaniale quale è il fiume Testene.

4. Nel merito la pretesa risulta solo parzialmente fondata.

La circostanza concernente l'evento alluvionale e lo straripamento del fiume Testene (e di altri) verificatosi nelle prime ore del giorno 22 ottobre 2005 nel Comune di Agropoli è documentato dalla copiosa rassegna stampa allegata e nemmeno contestata dalla convenuta.

L'allagamento del locale garage di proprietà dei ricorrenti Girolamo Lucia ed Angela (cfr. titolo di acquisto per notar Paola Loffredo del 6 novembre 2000 (rep. 4651 - racc. 583) risulta poi dimostrato dai contenuti della relazione di intervento eseguita dai Vigili del Fuoco in data 22 ottobre 2005 (scheda n. 25131/02), acquisita dal c.t.u., nella quale si dà conto dell'attività di prosciugamento dei locali sommersi dall'acqua che "copriva un'altezza di circa mt. 2,50".

Le evidenze fotografiche prodotte dagli attori rappresentano, infine, con sufficiente chiarezza i danni provocati al citato locale garage ed ai mobili ivi esistenti, nonché all'autovettura Fiat Punto.

Nessun elemento, invece, offre contezza dei danni che si assumono arrecati all'altra vettura, Wolkswagen Bora tg. BZ 895 SN, di cui risulta documentata solo l'appartenenza al sig. Girolamo Cosimo Carmine e la successiva vendita, nel mese di febbraio 2006, al prezzo di € 2.300,00 (cfr. copia del documento di circolazione e trascrizione dell'atto di vendita).

I citati rilievi fotografici, in particolare, nulla rappresentano al riguardo e, tuttavia, la conseguenziale esigenza di un approfondimento istruttorio (tramite l'articolata prova per testi) si rivela superflua alla stregua delle considerazioni che seguono.

5. Dimostrati nei suddetti termini gli eventi (alluvione e danneggiamento) di cui gli attori si dolgono, va preso atto che la relazione del c.t.u. si presenta del tutto approssimativa e deficitaria nella parte in cui, dopo aver acquisito dalla Giunta Regionale della Campania il bollettino dei dati pluviometrici che danno conto di precisazioni oscillanti

proc. n.149/2008 r.g.

Pagina 4 di 9

Girolamo Cosimo + 2 c/o Regione Campania

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

tra i mm.22,40 ed i 35,40, riferisce, in modo del tutto apodittico, che *"l'evento meteorologico ha avuto caratteristiche di eccezionalità tale da permettere anche alle acque dei canali di abbattere ogni barriera irreggimentante e riversarsi lungo percorsi alternativi, fino a raggiungere l'area dove è sito il Parco Le Palme"* (cfr. pag. 6 della relazione del geom. Romano Diego depositata l'11 ottobre 2010).

Tutto ciò, senza tener conto del dato pluviometrico acquisito e senza metterlo in comparazione con i dati storici al fine di stabilire il cd. tempo di ritorno delle precipitazioni registrate, aggiungendo ulteriore confusione quando afferma che *"una buona manutenzione delle sponde ed una idonea pulizia del letto del canale avrebbero potuto ... consentire alle acque di scorrere regolarmente in sede propria"*, concludendo sul punto nel senso che *"l'intensità delle piogge ha rappresentato solo l'elemento scatenante di una situazione di manutenzione dell'opera idraulica già precaria"* cfr. la cit. pag. 6).

Orbene, l'interpretazione dei contenuti della relazione del c.t.u. va compiuta considerando il citato dato pluviometrico, obiettivamente non elevato, non integrante una situazione di eccezionalità nel senso proprio di una causa esimente della responsabilità.

È del tutto ragionevole ritenere che il consulente con il termine eccezionale abbia inteso riferirsi ad un evento meteorologico consistente, rilevante - che non può negarsi -, ma pur sempre non straordinario, se è vero che *"ha rappresentato solo l'elemento scatenante di una situazione di manutenzione dell'opera idraulica già precaria"*.

Del resto, che le precipitazioni in oggetto non abbiano costituito un evento eccezionale è soluzione adottata in più pronunce rese dal Tribunale adito, ben note alla Regione Campania, (cfr. TRAP Napoli n.108/09; n.73/09; n.107/09; n.128/2009 e, di recente, TRAP Napoli che ha deciso, nella camera di consiglio del 16 luglio 2012, il giudizio n. 129/08) nelle quali è stato acclarato che il fiume Solofrone in corrispondenza dell'area in esame può sondare regolarmente e mediamente con periodo di ritorno $T=30$ anni, ritenendosi che il fenomeno può ripetersi negli anni futuri con una certa regolarità..

L'eccezionalità dell'evento in questione va, dunque, esclusa, mentre resta accertata la cattiva manutenzione dell'alveo del fiume.

Alla luce di tali complessive evidenze non vi può, quindi, essere dubbio alcuno circa la sussistenza dell'evento dannoso (esondazione del fiume), delle conseguenze pregiudizievoli da esso prodotte, nonché del nesso eziologico tra i citati fattori.

Va ritenuta dimostrata, altresì, la responsabilità della Regione Campania in quanto, benché tenuta ad una corretta manutenzione del corso d'acqua in questione, è risultata, invece, inadempiente in relazione a tale dovere così concorrendo, sul piano causale, alla realizzazione dei danni cagionati agli attori.

6. In merito alla quantificazione del pregiudizio dedotto dagli istanti si osserva che le verifiche operate dal consulente tecnico di ufficio possono essere seguite solo in parte.

Il pregiudizio complessivamente lamentato attiene alle seguenti voci.

- a) Danni per riparazione della porta del garage, sostituzione interruttori, prese, salvavita e lampade, ripristino intonaco e tinteggiatura sulle pareti interne ed esterne del locale garage, sostituzione del motore elettrico della riserva idrica.

E' del tutto ragionevole ritenere che l'allagamento del locale con acqua, che ha raggiunto i mt. 2,50 di altezza, abbia arrecato i danni in oggetto.

La stima forfetaria di € 750,00, che il c.t.u. ripete da quella del c.t.p., risulta plausibile considerando il costo corrente dei lavori anche se eseguiti in economia.

- b) Danni alla vettura Volkswagen Bora tg. BZ 895 SN.

Tale vettura risulta immatricolata nel mese di aprile 2002 e venduta il mese di febbraio 2006 al prezzo di € 2.300,00.

Non corrisponde, dunque, al vero che la vettura sia andata completamente distrutta in occasione dell'inondazione di cui si discute, posto che il bene, rispetto al quale non è stato allegato alcun onere di riparazione medio tempore eseguita, è stato per l'appunto venduto ad un prezzo non simbolico.

Nulla è dato sapere delle condizioni manutentive della stessa (se marciante, il suo chilometraggio, lo stato di usura della carrozzeria e delle parti meccaniche, etc.) al momento

proc. n.149/2008 r.g.

Pagina 6 di 9

dell'evento, né la richiesta di prova testi articolata ha indugiato sul punto. Da ciò consegue che il valore preso in considerazione dal c.t.p., pari ad € 12.500,00, recuperato dalla rivista Quattroruote (come è noto riferito a vetture in buono stato manutentivo), si appalesa del tutto virtuale, non legato alla concreta oggettività del bene, ragion per cui non può costituire criterio orientativo nemmeno per una valutazione equitativa, restando così ed alla fine indimostrata la prova del danno effettivamente subito dal ricorrente Girolamo Cosimo Carmine.

- c) Danni ai mobili ed all'autovettura Fiat Punto, immatricolata nel 1990.

Dalla c.t.p. (anche in tale caso il c.t.u. ad essa fa riferimento) si apprende che i beni mobili in questione sarebbero costituiti da biancheria, indumenti, un armadio di tre metri ed uno di un metro, due tavoli, quattro sedie, una scarpiera, un frigorifero, una lavatrice, altri piccoli elettrodomestici quali ferro da stiro, frullatore, robot da cucina trapano elettrico, varia scaffalatura, altra minuteria.

Orbene, in relazione alla menzionata vettura il ricorrente Girolamo Cosimo Carmine non ha documentato la titolarità, anzi dai contenuti della denuncia sporta, in data 26 ottobre 2005 ai Carabinieri di Agropoli, da Maria Teresa Angela Arpaia emerge che la stessa si è dichiarata proprietaria della menzionata automobile.

Nemmeno tale documento attesta, ovviamente, la titolarità del bene in capo alla denunciante, così come del tutto irrilevante è sul punto che la vettura (bene mobile registrato) si trovasse parcheggiata nel garage allagato (cfr. evidenze fotografiche). Resta, in ogni caso, indimostrata la proprietà del bene a favore dell'attore, il che rende ragione dell'assenza di ogni sua legittimazione a richiedere il danno.

Quanto agli altri beni mobili, in parte rappresentati nelle fotografie allegate, è possibile solo una stima approssimativa e forfettaria del pregiudizio, che non può non tener conto del ristretto e non economicamente rilevante mercato dell'usato.

Pare ragionevole stimare detto danno in complessivi € 400,00.

Per tale via, dunque, il danno subito da Girolamo Angela e Lucia va determinato nella somma complessiva di € 1.150,00 su cui calcolare la rivalutazione monetaria (indici ISTAT-FOI) dal 22 ottobre 2005 alla data della presente decisione (5 dicembre 2012) e sulla somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale codicistici con la medesima decorrenza.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore che ha reso la prescritta dichiarazione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle voci della nuova tariffa forense in materia giudiziale civile ex D.M. 140 del 20 luglio 2012 (cfr. Cass. 17406/12).

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Girolamo Cosimo Carmine, Girolamo Angela e Girolamo Lucia nei confronti della Regione Campania con ricorso notificato in data 7 novembre 2008 e 10 aprile 2009, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) accoglie la domanda avanzata da Girolamo Angela e Girolamo Lucia e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Girolamo Angela e Girolamo Lucia della somma di € 1.150,00, oltre rivalutazione monetaria (indici ISTAT-FOI) dal 22 ottobre 2005 alla data della presente decisione (5 dicembre 2012) e sulla somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale codicistici con medesima decorrenza;
- 2) rigetta la domanda avanzata da Girolamo Cosimo Carmine;
- 3) pone a carico della Regione Campania le spese di lite, che liquida in € 1.195,26 (di cui € 195,26 per spese), oltre IVA e CPA e oltre ad 1/3 delle spese già liquidate di c.t.u. al cui pagamento la Regione Campania è condannata a favore del procuratore antistatario avv.^{to} Carmine Vitagliano (previa esibizione della relativa fattura di pagamento);

proc. n.149/2008 r.g.

Pagina 8 di 9

Girolamo Cosimo + 2 c/o Regione Campania

- 4) pone a carico di Girolamo Cosimo Carmine le spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre IVA e CPA e oltre ad 2/3 delle spese già liquidate di c.t.u. al cui pagamento è condannato a favore della Regione Campania.

Così deciso a Napoli in data 3 dicembre 2012.

Il giudice delegato- est.

Ugo Candia
(dr. Ugo Candia)

Il Presidente

Maurizio Gallo
(dr. Maurizio Gallo)

IL FUNZIONARIO
APP. C. C. S. A.

CORTE APPELLI NAPOLI

Deposita in cancelleria

oggi,

23/1/2012

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO